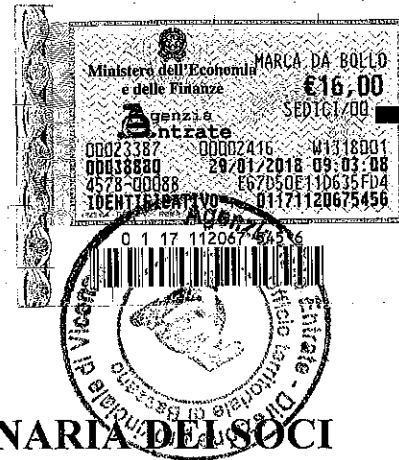


Associazione di Promozione Sociale

QUARTIERE CA' MINOTTO

Via Borgo Carlessi 4/A
36027 ROSA' VI
Codice Fiscale 03582730242
PS/VI0210



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 MAGGIO 2019

In data odierna, in Rosà, Via Carlessi, presso la sede dell'associazione, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea dei soci dell'associazione di promozione sociale "Quartiere Ca' Minotto", iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n. PS/VI0210. L'assemblea è iniziata alle ore 21.00 e presenta il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio consuntivo 2018 completo di relazione annuale del Presidente;
- approvazione del bilancio preventivo 2019 completo di relazione annuale del Presidente;
- elezioni del direttivo dell'Associazione;
- modifica dello statuto per adeguamento alle disposizioni del Codice de Terzo Settore, Dlgs. 117/2017;
- varie ed eventuali.

Il presidente Michele Carlesso introduce la serata, presentando il socio Roberto Carlesso, che in qualità di professionista dell'Associazione, presenza per eventuali chiarimenti relativi ai bilanci e alle relazioni.

Il Presidente continua la propria introduzione ricordando che alla data odierna i soci con diritto di voto sono 106, come da lista soci che si allega agli atti. Evidenzia inoltre che trattandosi di assemblea costituita in seconda convocazione la stessa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Il segretario Arianna Frighetto ha raccolto le firme di presenza di nr. 21 soci presenti con diritto di voto, come da verbale di verifica presenze che si conserva agli atti.

Si apre quindi la discussione del primo argomento all'O.d.G. dando luogo alla lettura della relazione annuale 2018 con la presentazione delle varie attività svolte nell'anno.

Si è dato luogo alla lettura del bilancio consuntivo 2018 dando spazio al dibattito.

Alla fine si è proceduto all'approvazione mediante voto palese.

Il bilancio consuntivo 2018, completo della relazione del Presidente, è stato approvato con 0 voti contrari, 0 voti astenuti e 21 voti a favore.

Passando al secondo argomento all'O.d.G. si è dato luogo alla lettura del bilancio preventivo 2019 e della relazione del Presidente, alla quale è seguito una discussione.

Alla fine si è proceduto all'approvazione palese.

Il bilancio preventivo 2019, completo della relazione del Presidente, è stato approvato con 0 astenuti 0 voti contrari e 21 voti a favore.

A questo punto si passa al terzo punto all'O.d.G. per procedere all'elezione del nuovo direttivo dell'associazione. Sul tabellone è presente una lista di 11 candidati, numero massimo di componenti di cui può essere formato il direttivo. Il Presidente sollecita i presenti chiedendo ulteriori disponibilità di candidature. Dopo un breve dibattito, constatato l'assenza di ulteriori candidature, il Presidente propone di considerare i candidati quali membri di lista unica e di procedere pertanto per voto palese alla votazione dell'intera lista di candidati anziché al voto del singolo candidato. L'assemblea all'unanimità approva la modalità di votazione proposta.

Si procede pertanto con votazione palese, per alzata di mano, alla votazione dell'unica lista di candidati al direttivo per il prossimo triennio.

Risultano eletti i seguenti 11 consiglieri con 0 voti contrari, 0 astenuti e 21 voti a favore.

Consiglieri eletti:

- Daniela Antonello;
- Luca Carlesso;
- Massimo Carlesso;
- Michele Carlesso;
- Roberto Carlesso;
- Arianna Frighetto,
- Giovanna Lago;
- Alberto Peruzzo;
- Elena Peruzzo;
- Rudy Sandri;
- Cecilia Stragliotto;

Come meglio identificati nella lista soci.

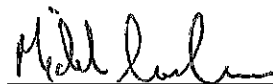
Conclusa la votazione del nuovo direttivo si procede con il quarto punto all'O.d.G..

Si è dato luogo alla lettura del nuovo statuto, sottolineando le modifiche proposte. Il socio Roberto Carlesso spiega che le modifiche sono dettate dalle nuove normative, denominate Codice del Terzo Settore e sono finalizzate a mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale. Ai sensi dell'art. 101, c. 2 del D.Lgs. 117/2017 l'adeguamento dello statuto potrà avvenire con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, se deliberata entro il 3 agosto 2019. Dopo un'ampia discussione si è proceduto all'approvazione palese per alzata di mano.

Il nuovo statuto, come allegato al presente verbale, è stato approvato con 0 voti contrari, 0 voti astenuti e 21 voti a favore.

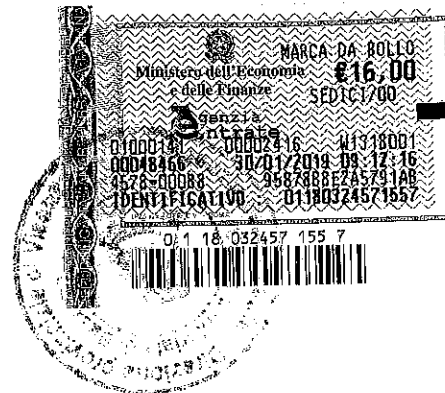
Alle ore 22.30, essendo terminati gli argomenti all'O.d.G. e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea dell'associazione Quartiere Ca' Minotto si conclude, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





STATUTO

Titolo I Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1 (Natura)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo settore denominato: "QUARTIERE CA' MINOTTO, associazione di promozione sociale", con sede in Rosà (VI) via Carlessi 4/A, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale fra i residenti del quartiere Ca' Minotto del comune di Rosà.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 3 (Attività)

Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, le attività che l'associazione, si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dall'art. 5, comma 1, lettera i) del D.lgs. 117/2017, "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"

In particolare i suoi compiti sono:

- Promuovere, coordinare, organizzare le iniziative che servono a creare e migliorare i rapporti fra le famiglie del quartiere, organizzando riunioni, pranzi sociali, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, feste tradizionali, ecc.
- Individuare esigenze ed opportunità che interessano il territorio del Quartiere o i suoi residenti, adoperandosi per realizzare o far eseguire dagli enti di competenza, gli interventi, le migliorie e le iniziative in genere ritenute necessarie;
- Farsi carico dei problemi che interessano tutta la comunità del Quartiere o di parte di essa, ricercando, per quanto possibile, le soluzioni più idonee;
- Allacciare o migliorare ove già esistano, i rapporti di interscambio (esperienze, incontri, ecc.) tra le altre realtà (sociali, culturali, religiose, ecc.) del comune di cui il Quartiere è parte integrante.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo II Gli Associati

Art. 4 (Ammissione)

Sono ammesse dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità della stessa, fanno richiesta di iscrizione. Tutti gli associati hanno medesimi diritti e doveri.

La qualità di Associato ordinario si acquista, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata dagli interessati allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale eventualmente determinata dal medesimo Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 gg. motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della quota associativa annuale.

Art. 5 (Diritti ed obblighi degli Associati)

A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti gli Associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea, purché iscritti al libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale;
- hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel successivo art. 21;
- hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Art. 6 (Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 7 (Perdita della qualità di Associato)

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- a) dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata;
- c) morte;
- d) indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

L'esclusione è ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Titolo III

Disposizioni economico-finanziarie

Art. 8 (Entità ed amministrazione del patrimonio)

L'Associazione dispone di un fondo comune, di euro 18.000,00, costituito dalle attuali disponibilità finanziarie.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 9 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 10 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 11 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 12 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 13 (Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Capo I L'Assemblea degli Associati

Art. 14 (Composizione)

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata.

L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

Art. 15 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di affissione dell'avviso di convocazione nelle bacheche ubicate nel Quartiere, almeno 5 gg. prima della data fissata per la seduta, o con comunicazione scritta recapitata a ciascun associato negli stessi termini.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a



maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, secondo le disposizioni dell'art. 25:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

Capo II **Il Consiglio Direttivo**

Art. 16 (Composizione e nomina)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri eletti fra gli Associati dell'Assemblea, con un numero minimo di tre ed un numero massimo di undici consiglieri. Nel caso in cui il consiglio fosse composto dal numero minimo richiesto è validamente costituito e può deliberare con la presenza di tutti i consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea alla prima convocazione può provvedere a sostituirlo con un altro Associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

La funzione di consigliere e tutte le altre cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dalla carica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 18 (Compiti)

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro consiglieri.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,



- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 (Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo lettera, e-mail, s.m.s., fax o altro mezzo in forma scritta, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal membro eletto più anziano che fa le veci del Presidente fino alla sua elezione.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

Capitolo III

Il Presidente

Art. 20 (Elezione)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Capo IV

Organo di controllo, Organo di Revisione legale dei conti e disposizioni generali

Art. 22 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.

Art. 23 (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 24 (Libri sociali e registi contabili)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

I registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- il libro giornale della contabilità sociale;

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

Art. 25 (Revisione dello Statuto e scioglimento dell'Associazione)

Per la revisione o modifica del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea degli associati in seduta straordinaria.

L'assemblea straordinaria degli associati, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli associati, può modificare il presente statuto a condizione che la delibera di modifica sia assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non associati.

In caso di estinzione o scioglimento, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte tutte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Rinvio)

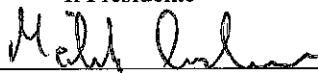
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 28 (Norma Transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato in Rosa (VI), il 30 maggio 2019

Il Presidente



Michele Carlesso



AGENZIA ENTRATE
Bassano del Grappa
ATTO REG. IL 17 GIU. 2019
AL. N. 1995 SERIE 3
Quale PRITTO originale
dell'atto reg. to 17 GIU. 2019
DATTE / Att. Esente

IL FUNZIONARIO (*)
Amadeo Bresolin
Firma su delega del Direttore Provinciale